



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "SANTA ROSA DA VITERBO" indirizzi:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione
ECONOMICO-SOCIALE, LICEO MUSICALE e COREUTICO, LICEO MADE IN ITALY
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel. 0761/304061 Fax: 0761/323462
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT - VTPM010007@istruzione.it
C. F. 80015030564 - Codice Univoco Ufficio: UFXJEV

ALLEGATO N. 2

Codice disciplinare, tipologia delle sanzioni e soggetti competenti per l'adozione delle sanzioni

Art.1 Introduzione

Compito preminente della Scuola è educare e formare e non punire, con la stretta collaborazione e condivisione della famiglia. A questo principio deve essere ispirata, senza automatismi, l'azione dei docenti e dei consigli di classe. La successione delle sanzioni è rimessa alla discrezionalità degli educatori: mancanze lievi, se reiterate, possono diventare oggetto di sanzioni di grado superiore. La sanzione disciplinare deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Art. 2 Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. Nell'inflettere le sanzioni si potrà tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti: è considerata aggravante l'azione di gruppo.
3. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della valutazione della singola fattispecie. La riparazione non estingue la mancanza rilevata.
6. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
7. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto fermo restando il fatto che un reiterato comportamento scorretto di fatto va ad inficiare il rendimento scolastico.

8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

10. Tutte le comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato.

11. È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

12. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 3 Mancanze disciplinari

Sono definite "mancanze disciplinari" quei comportamenti che non rispettano i doveri previsti dall'art. 3 del DPR 249/98:

a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;

b. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;

c. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi propri dell'istituzione scolastica, quale: luogo di formazione ed educazione mediante lo studio e lo sviluppo della coscienza critica; comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e democratica finalizzata allo sviluppo delle capacità di ciascuno e al recupero delle situazioni di svantaggio; comunità basata sulla libertà al pensiero, di espressione, di scienza e di religione.

d. Gli studenti sono tenuti a rispettare i dispositivi di sicurezza presenti all'interno e all'esterno dell'istituto, a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

2. Le mancanze disciplinari si possono comunque ricondurre, per utile e massima semplificazione, a cinque grandi categorie di riferimento, in ordine crescente di gravità (fatti salvi, ovviamente, i comportamenti che configurino veri e propri reati e che quindi vanno al di là del semplice Regolamento di Istituto, da affrontare pertanto con le specifiche leggi generali dello Stato e/o prassi consolidate della società civile):

a- Negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo frequente, comportamento scorretto durante l'intervallo, l'uscita o l'entrata a scuola ecc...

b- Fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica: aggressività verbale e uso di espressioni poco corrette con i compagni e/o con il personale della scuola, disturbo

continuo alle lezioni, atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni, furto ecc.

c-Uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche (per il quale si rimanda all'Allegato n. 10)

d-Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture sia in ambito scolastico sia in ambito extrascolastico, relativamente ad attività curricolari.

e-Offese al decoro personale, alle istituzioni e alla morale; oltraggio all'Istituto e al personale docente e non docente, violenze fisiche e/o psicologiche verso i compagni.

3. Tutte le citate categorie di comportamenti scorretti risulteranno "negativamente rinforzate" dal determinarsi di una o di ambedue le seguenti aggravanti:

a. il sommarsi, nel comportamento irregolare dello/a studente/ssa, di più di una delle cinque categorie sopraindicate;

b. la recidiva dello/a studente/ssa nel mettere in atto comportamenti irregolari.

Art. 4. Tipologia delle sanzioni.

1. Interventi di carattere preventivo/educativo

a) richiamo verbale del docente;

b) annotazione sul registro on line/comunicazione scritta

c) colloquio della famiglia dell'alunno con il docente;

d) colloquio della famiglia dell'alunno con il Dirigente Scolastico.

2. Sanzioni disciplinari

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici sono attribuite le seguenti sanzioni:

a) ammonizione

b) annotazione sul registro di classe;

c) esclusione da viaggi culturali e visite d'istruzione;

d) sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 2 giorni;

e) sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza di attività educative per un periodo da 3 a 15 giorni;

f) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni;

Tabella delle infrazioni, delle sanzioni corrispondenti e dell'organo competente

Livello 1: Infrazioni Minori (Competenza del Docente/Consiglio di Classe)

Riguardano mancanze lievi e non reiterate che non compromettono gravemente il clima didattico o il patrimonio.

Esempio di Mancanza Disciplinare	Esempi di Sanzioni
Lieve: Ritardi reiterati, uso improprio del cellulare in classe (prima volta), disturbo delle lezioni, abbigliamento non consoni	Richiamo verbale (del docente in classe). Nota disciplinare sul registro elettronico. Obbligo di riparazione/rimozione del danno (es. pulire il banco imbrattato).
Media/Reiterata: Inosservanza persistente dei doveri, linguaggio irrispettoso, piccoli atti di vandalismo non intenzionale.	Richiamo scritto del Dirigente Scolastico. Ammonizione con convocazione dei genitori. Attività di riflessione e approfondimento su tematiche legate al comportamento (documentate e valutate).

Livello 2

a) Sanzione (DPR 134/2025): allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni

Competenza: Consiglio di Classe (su proposta del docente o del Dirigente Scolastico).

L'allontanamento è previsto per infrazioni più gravi o per la reiterazione di mancanze di Livello 1.

Esempio di Mancanza:

- **Violazione grave** e intenzionale dei regolamenti (es. uso persistente e molesto del cellulare).
- **Linguaggio gravemente offensivo** verso compagni o personale scolastico
- **Atti di bullismo** o cyberbullismo non rientranti nei reati penali.

b) Sanzione (DPR 134/2025): allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni.

Competenza: Consiglio di Classe (su proposta del docente o del Dirigente Scolastico).

Esempio di Mancanza:

- **Violazione grave** e intenzionale dei regolamenti (es. introduzione di oggetti non permessi che mettono a rischio la sicurezza).
- **Linguaggio gravemente** minaccioso verso compagni o personale scolastico
- **Gravi atti di bullismo** o cyberbullismo non rientranti nei reati penali.
- **Danneggiamento grave e intenzionale di strutture o materiali scolastici.**

Modalità: In caso di sospensione fino a 2 giorni, lo studente **non viene allontanato dalla scuola**; se la sospensione è compresa tra i 3 e i 15 giorni, **lo studente potrà svolgere attività di Cittadinanza Attiva e Solidale (preferibilmente) presso enti esterni convenzionati con la scuola**. In ogni caso, **saranno previste attività di approfondimento e riflessione** sulle conseguenze del suo comportamento, mantenendo il rapporto con la comunità scolastica (Art. 4, comma 8).

Sospensione Fino a 2 Giorni

Aspetto	Dettaglio (DPR 134/2025)
---------	--------------------------

Durata	Massima di 2 giorni di lezione
Luogo di Svolgimento	Presso l'Istituzione Scolastica. Lo studente non è allontanato fisicamente dalla scuola
Tipologia di Attività	Attività di Approfondimento e Riflessione sulle conseguenze del proprio comportamento. Tali attività (documentate e valutate), devono essere coerenti con la funzione educativa e riparatoria della sanzione.
Finalità	Mantenere il rapporto tra comunità scolastica, studente e genitori per preparare il rientro nel gruppo classe, favorendo l'autocritica e la consapevolezza del danno
Organizzazione	Deliberata dal Consiglio di Classe e svolta all'interno della scuola sotto la supervisione di docenti incaricati

Sospensione Da 3 a 15 Giorni

Aspetto	Dettaglio (DPR 134/2025)
Durata	Minima di 3 giorni, Massima di 15 giorni di lezione.
Luogo di Svolgimento	Attività di Cittadinanza Attiva e Solidale (preferibilmente) presso enti esterni convenzionati con la scuola (Terzo Settore, associazioni, ecc.).
Tipologia di Attività	Attività di Cittadinanza Attiva e Solidale. Deve trattarsi di un percorso riparatorio e formativo che coinvolga lo studente in servizi a favore della comunità. In via residuale o per indisponibilità di convenzioni esterne, le attività possono essere svolte a favore della comunità scolastica (cura degli spazi, assistenza, ecc.).
Finalità	Garantire un'esperienza riparativa per la comunità colpita dal danno e altamente formativa per lo studente, orientata alla responsabilità, solidarietà e rispetto delle regole.
Organizzazione	Deliberata dal Consiglio di Classe. Le attività sono commisurate al numero di giorni di allontanamento e possono proseguire anche dopo il rientro in classe (per un periodo massimo pari ai 3/4 dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di sospensione).

Livello 3: Allontanamento dalla Comunità Scolastica (Oltre 15 Giorni)

Competenza: Consiglio d'Istituto (su proposta del Consiglio di Classe).

Previsto per infrazioni gravissime che ledono la dignità umana e mettono a rischio la sicurezza.

Esempio di Mancanza:

- **Reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. lesioni, violenza fisica o psicologica grave, diffamazione).
- **Reiterazione di gravi atti di bullismo o cyberbullismo.**
- **Spaccio di sostanze stupefacenti** all'interno della scuola
- **Violenza grave** verso il personale scolastico o altri studenti

Sanzione (DPR 134/2025): Sospensione superiore ai 15 giorni (allontanamento dalla comunità scolastica).

Finalità: Prioritario obiettivo di **reinserimento positivo** dello studente, con attività formative mirate e, ove opportuno, percorso di collaborazione con servizi esterni.

Livello 4: Esclusione dallo Scrutinio/Non Ammissione all'Esame di Stato

Competenza: Consiglio d'Istituto.

Previsto nei casi più gravi, in cui l'infrazione implichi il rischio per l'incolumità delle persone o per i quali la sospensione oltre 15 giorni non sia sufficiente a garantire il recupero dello studente.

Art. 5 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Le mancanze disciplinari previste dal presente regolamento prevedono le sanzioni seguenti:

- a) **Avvertimento scritto.** Viene annotato sul registro di classe/on line e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. Viene data comunicazione alla famiglia tramite il diario o registro on line.
- b) **Ammonizione scritta.** È irrogata in maniera formale all'alunno ed alla famiglia e, come l'avvertimento, consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri.
- c) **Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive.** Consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
- d) **Sospensione con obbligo di frequenza fino a 2 giorni.**
- e) **Sospensione con obbligo di frequenza da 3 a 15 giorni e partecipazione ad attività educative in strutture convenzionate esterne alla scuola.**
- f) **Sospensione oltre i 15 giorni: allontanamento dalla comunità scolastica**

Art. 6. Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari

- a) **Richiamo verbale:** da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
- b) **Richiesta formale di scuse:** da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
- c) **Ammonizione formale:** da parte del Dirigente Scolastico o dei docenti: scritta sul registro di classe/on line, diario o quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia.
- d) **Convocazione dei genitori:** da parte del Coordinatore del C.d.C., di un docente di classe, del Docente Vicario o del Dirigente Scolastico: per iscritto, per via telefonica o immediatamente, in base alla gravità dell'accaduto.
- e) **Sospensione dalle visite d'istruzione, esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive, nonché l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:** deliberata dal Consiglio di classe, nella sola componente docenti, Nel caso in cui il provvedimento riguardi alunni di classi diverse, sono competenti i Consigli di classe delle classi cui gli alunni appartengono, riuniti in seduta congiunta, o separata, a discrezione del Dirigente. Si attua in caso di mancanze di maggiore gravità, soprattutto quando sono reiterate e continue nel tempo e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui all'art. 5, commi a e b.

Di norma, la sospensione dalle visite/viaggi d'istruzione, attività sportive/ricreative ecc., avviene in seguito all'irrogazione di note disciplinari e prima di eventuali provvedimenti di

sospensione e comunque quando la valutazione del comportamento (trimestre) equivale a 7 o voto inferiore. Ogni nota dovrà essere motivata e dettagliata. Spetta comunque al C.d.C., valutare ogni singolo caso e decidere in merito.

f) Sospensione dall'attività didattica con obbligo di frequenza fino a 2 giorni: deliberata dal Consiglio di classe (convocato anche in seduta straordinaria) con la sola componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. Non oltre i 2 giorni per gravi e ripetuti motivi che turbino il regolare andamento della vita scolastica; ovvero, quando l'alunno abbia riportato numerose note disciplinari sul registro di classe che non siano state contraddette da nuovi e positivi atteggiamenti comportamentali, e, comunque, sempre dopo che i docenti coinvolti abbiano affrontato il problema dialogando direttamente con l'interessato e la famiglia secondo le modalità più idonee al recupero dell'allievo alla convivenza civile. Sanzioni speciali possono essere decise dal Consiglio di classe relativamente alla sospensione dalle visite e /o viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo e/o dalle normali lezioni, ma con obbligo della presenza a scuola con altri incarichi da concordare.

g) Sospensione dall'attività didattica da 3 a 15 giorni con obbligo di frequenza in strutture educative convenzionate con la scuola: deliberata dal Consiglio di Classe convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. Oltre i 5 giorni e non più di 15 per gravi offese ed atti discriminatori verso la persona, la libertà morale e la religione di qualsiasi confessione essa sia; anche in questo caso è indispensabile coinvolgere direttamente lo studente e la famiglia per trattare il problema ed avviare percorsi che mantengano lo studente legato alla realtà scolastica ed a un percorso di riflessione finalizzato al recupero della consapevolezza e della responsabilità. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico ne risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili; qualora non fosse possibile individuare i responsabili del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o del plesso della comunità interessata. Attraverso questa tipologia di sanzione sarà possibile recuperare i giovani attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica. Sanzioni speciali possono essere decise dal Consiglio di classe relativamente alla sospensione dalle visite e /o viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo e/o dalle normali lezioni, ma con obbligo della presenza a scuola con altri incarichi da concordare.

h) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:

- sono inflitte dal Consiglio d'Istituto (art.4 comma 9 del D.P.R. 24/06/1998 n. 249) per periodi superiori ai 15 giorni. Le sanzioni possono essere applicate dal Consiglio d'Istituto, solo se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

a. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

b. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto, ma nel rispetto D.P.R. n. 122/2009 il quale sottolinea che per questo tipo di sanzione, oltre alla gravità del fatto commesso, deve permanere una situazione di pericolo costante per la comunità scolastica. L'Istituto, inoltre, prima di comminare una sanzione di tal fatta, deve dimostrare di aver messo in opera tutti gli interventi di natura educativa e riparatoria previsti dal sistema disciplinare.

Sanzioni di competenza del Consiglio d'Istituto relative a eventi di particolare gravità:

- allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

(art. 4 — comma 9 bis). L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. devono ricorrere situazioni recidive nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
- b. devono ricorrere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- c. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

- allontanamento dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4 - comma 9 bis e 9 ter). Nei casi più gravi tra quelli sopra elencati e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinare di cui sopra possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter.).

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 7 Conversione delle sanzioni in attività a favore della comunità scolastica

All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare può essere offerta all'alunno la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, come ad esempio attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 8 Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Fermo restando che

- a) Le sanzioni disciplinari devono rappresentare l'*extrema ratio* da adottarsi solo dopo aver messo in atto, da parte del Consiglio di Classe, tutte le strategie

possibili per far comprendere allo studente l'errore compiuto (*Art. 4. Doveri. Comma 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica*).

b) Le sanzioni disciplinari devono tener conto della situazione personale dello studente e, in base a questa essere commisurate.

c) Deve essere sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (*Comma 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica*).

d) Vi deve essere un'attenta valutazione del caso prima di proporre un provvedimento che si esplicita in un sostanziale equilibrio tra l'inerzia (il non prendere provvedimenti in caso di ripetute e/o gravi infrazioni) e l'abuso.

e) Vi deve essere un costante riferimento alla normativa vigente e a quanto prescritto nel Regolamento di Istituto affinché vi possa essere un comportamento uniforme da parte di tutti i docenti.

Procedure per l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

- 1) Primo Consiglio di Classe straordinario: Raccolta delle testimonianze da parte di alunni docenti e/o altro personale coinvolto nei fatti (Deduzioni, in forma scritta per quanto concerne il personale docente e ATA)
- 2) Convocazione della famiglia/tutore nella quale si comunicano i dati raccolti.
- 3) Contestazione di addebito attraverso la quale viene notificata alla famiglia la contestazione.
- 4) Controdeduzioni scritte da parte dell'alunno coinvolto (entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione di addebito)
- 5) Secondo Consiglio Straordinario per decidere l'eventuale sanzione da comminare
- 6) Comunicazione allo studente e alla famiglia del provvedimento adottato.
- 7) Eventuale ricorso all'Organo di Garanzia in caso di contestazioni del seguente provvedimento adottato.

Art. 9. Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

Contro le sanzioni si può, entro 7 giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'Organo di Garanzia. Il ricorso all'Organo di Garanzia può essere presentato qualora si ritenga che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare prevista dal presente regolamento, oppure quando si ritenga ingiusta la decisione disciplinare adottata.

- a) Contro i provvedimenti disciplinari diversi dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica i genitori possono ricorrere all'Organo di Garanzia interno all'Istituto Comprensivo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

- b) Il ricorso deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione.
- c) Possono essere presentate eventuali prove a testimonianza affinché siano verificate dall'Organo di Garanzia e si può chiedere di essere sentiti.
- d) L'atto di ricorso deve essere presentato in busta chiusa alla segreteria dell'Istituto, la quale rilascerà protocollo di ricevuta.
- e) L'Organo di Garanzia non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Deve altresì ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare, qualora questo venisse richiesto o fosse ritenuto necessario.
- f) Nel caso il ricorso venga accolto, la sanzione relativa decade e perde efficacia sin dall'origine.
- g) Ove sussistano gli elementi, il Dirigente scolastico provvede alla convocazione dell'organo competente per il riesame.
- h) I presupposti per il riesame debbono essere esplicitati nella decisione di annullamento dell'organo di garanzia.

Art. 10 Organi di garanzia

Organi di garanzia interni all'Istituto

a) E' istituito l'Organo di Garanzia d'Istituto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. 2. Esso è competente a decidere sull'impugnazione delle sanzioni disciplinari, secondo la normativa vigente. 3. In merito ad una ulteriore fase di impugnatoria la competenza è dell'Organo di Garanzia Regionale, come previsto dal

D.P.R. 235/07 del 21 novembre 2007.

b) Detto organo è composto dal Dirigente, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. 2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

c) Elezione dell'organo di Garanzia. Il docente componente dell'Organo di Garanzia viene eletto dal Consiglio d'Istituto nel corso della prima seduta dell'anno scolastico. Gli studenti e il genitore componenti dell'Organo di Garanzia vengono eletti in occasione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe.

Tutti gli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all'elezione dei propri rappresentanti.

Tutti i genitori degli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all'elezione del proprio rappresentante.

d) L'Organo di Garanzia resta in carica per 3 anni. Si procede alla eventuale sostituzione annuale dei membri decaduti. L'eventuale mancata elezione di uno dei docenti, di uno degli studenti o del genitore non impedisce la regolare costituzione dell'Organo. Qualora nessun docente dovesse risultare eletto i componenti saranno scelti dal Dirigente; qualora, nel corso dell'anno scolastico, dovessero cessare dalla carica uno o più dei docenti eletti, subentreranno i primi dei non eletti secondo il

numero dei voti ricevuti in occasione delle elezioni previste dall'art. 15, comma 1; in caso di mancanza, i nuovi componenti saranno scelti dal Dirigente.

Qualora nessuno studente o nessun genitore dovesse risultare eletto il Dirigente sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto in carica; qualora, nel corso dell'anno scolastico, dovessero venire meno per intero le componenti "studenti" e/o "genitori", subentreranno i primi dei non eletti secondo il numero dei voti ricevuti in occasione delle elezioni previste dall'art. 15, comma 2; in caso di mancanza il Dirigente sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto in carica.

e) Qualora uno o più membri dell'Organo di Garanzia siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente sempre designati dal Consiglio di Istituto.

f) Delle decisioni dell'Organo di Garanzia è tenuto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato su apposito registro in Presidenza. Nel medesimo registro sono inseriti i verbali dei Consigli di classe riuniti in sede disciplinare.

Competenze degli Organi di Garanzia

1. Organo di Garanzia

a) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

b) Le riunioni non sono pubbliche; possono essere chiamati a parteciparvi, solo a titolo consultivo e per il tempo necessario, i soggetti coinvolti e gli specialisti che eventualmente operano in collaborazione con la scuola con compiti medico – psico – pedagogici.

c) L'Organo di Garanzia:

- Giudica in merito ai ricorsi presentati dai genitori contro gli atti che comportano sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica o contro gli atti che comportano la conversione delle sanzioni in attività alternative.

- Decidono in merito ai conflitti che possano sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti o del presente Regolamento.

- Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi il Collegio può richiedere l'audizione dei soggetti interessati; chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dall'O.d.G. o inviare una memoria scritta. Le decisioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; la deliberazione contiene le seguenti parti:

a) premessa, comprendente:

- richiami normativi e regolamentari;

- valutazione dei fatti

- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione;

b) decisione, che può consistere:

- nella conferma della sanzione irrogata;
- sua modifica;
- suo annullamento.

La decisione del Collegio di garanzia è adottata entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

d) L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse citato in premessa.

2. Organo di Garanzia regionale

E' un'ulteriore fase per l'impugnazione e riguarda i reclami contro le violazioni dello Statuto e del regolamento d'Istituto; è presieduta dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, da tre docenti, due studenti ed un genitore, nella Scuola secondaria di I grado in vece degli studenti sono eletti due altri genitori. L'organo procede all'istruttoria ed entro 30 giorni deve esprimere il proprio parere motivato; qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia espresso il suo parere o rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente.

Art.11. Valutazione del Comportamento e Conseguenze (DPR 135/2025)

Il DPR 135/2025 rafforza la centralità del voto di comportamento (voto di condotta) che viene espresso in decimi.

Voto di Comportamento	Conseguenza (DPR 135/2025)
9 o 10/10	Contribuisce all'attribuzione del massimo punteggio nella fascia di credito scolastico per l'Esame di Stato.
6/10	Sospensione del Giudizio sull'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. L'ammissione è subordinata al superamento di un "Compito di Cittadinanza" focalizzato su valori e rispetto. La mancata presentazione o la valutazione insufficiente dell'elaborato comporta la Non Ammissione.
5/10	Non Ammissione automatica alla classe successiva o all'Esame di Stato. Viene attribuito in casi di infrazioni molto gravi, reiterate e/o in presenza di gravi sanzioni disciplinari come la sospensione.

Esempio di Collegamento Sanzione-Voto di Comportamento

Infrazione e Sanzione	Ripercussione Minima sul Voto di Comportamento
-----------------------	--

Lieve (Livello 1)	Voto 8 (a discrezione del Consiglio)
Media/Reiterata (Livello 2a – sospensione fino a 2 giorni)	Voto 7 (a discrezione del Consiglio)
Grave (Livello 2b- sospensione da 3 a 15 giorni)	Voto 6 (con obbligo di Compito di Cittadinanza)
Gravissima (Livelli 3-4 Sospensione superiore a 15 giorni o reati)	Voto 5 (Non ammissione)